

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Allumiere
Settore I - Assetto ed uso del Territorio
Area Lavori Pubblici
Piazza della Repubblica, 39
00051 Allumiere (RM)

LETTERA D'INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

**CODICE GARA
PN V06/18/SUA**

OGGETTO: Allumiere (RM) - “Intervento di ripristino dell'agibilità della scuola elementare del capoluogo cittadino mediante consolidamento e rinforzo strutturale dei soffitti del piano terra e del piano primo”.

CUP: B21E15000540006

CIG: 74008541ED

La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, alla quale ha aderito l'Ente in epigrafe, su richiesta di quest'ultimo, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice, ai sensi dell'art. **36, comma 2, lett. c)** del D.Lgs. 50/2016, la presente **procedura negoziata**. I 30 (trenta) operatori economici invitati sono stati selezionati secondo quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale R.U. 4894 del 14/12/2016 (con relativo Avviso pubblico allegato) della scrivente Città metropolitana di Roma Capitale - SUA.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – COMUNE DI ALLUMIERE: Arch. Ermanno Mencarelli.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott. Luigi M. Leli.

RESPONSABILE DELL'U.O.LL.PP. VIABILITA', SERVIZI E FORNITURE: Dott. Gennaro Fiore.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 197.908,01, di cui € **3.991,51** non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza.

IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € **193.916,50** (di cui € **78.132,88** **per costi della manodopera**, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificati nell'elaborato di stima dei costi della manodopera, presente tra i documenti di gara.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

CATEGORIA PREVALENTE: OG 2 CLASSIFICA I (fino a € 258.000);

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 20 marzo 2018.

Garanzia provvisoria: 2% € 3.958,16 - 1% € 1.979,01

Finanziamento: Fondi propri. Luogo di esecuzione dei lavori: vedi C.S.A.

Termine di esecuzione dei lavori: **120** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Tipologia dell'appalto: **A MISURA**

Data di svolgimento della gara: **22 marzo 2018 ore 9.30**, presso la Sala Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 (piano terra) - 00144 Roma.

CIG (Cod. Identif. Gara): **74008541ED**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: **€ 20,00**.

D.D. indizione gara n.28 del 15/02/2018 – Comune di Allumiere.

Validazione del progetto: verbale del 29/01/2018 (ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

1. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: la gara si terrà tramite **procedura negoziata**, con il **criterio**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, **del prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara**.

Si procederà alla **valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata procedendo al sorteggio, in seduta pubblica di gara, di uno dei seguenti metodi:

- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento;
- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal Seggio di gara, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Ai sensi comma 8 del summenzionato art. 97, si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del citato co. 2. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

Qualora il valore della soglia di anomalia, arrotondata alla quarta cifra decimale dopo la virgola, coincida con il ribasso percentuale offerto da uno o più operatori economici, saranno considerate tutte le cifre dopo la virgola estese oltre la quarta cifra decimale, senza arrotondamenti o troncamenti per l'individuazione della soglia di anomalia.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il ricorso ai metodi di cui sopra esclusivamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Relativamente ai metodi di calcolo della soglia di anomalia del citato comma, lettere a), b) ed e), nelle ipotesi di offerte di uguale valore presentate dagli operatori economici concorrenti alla gara (sia a cavallo che all'interno delle ali), la scrivente SUA, nel calcolo della soglia di anomalia, procederà a considerare ed utilizzare distintamente tutte le offerte, anche quelle con valori identici.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del DLgs 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inseriti nell'**elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura negoziata**, costituito dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", nonché secondo la disciplina di dettaglio di cui alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4894 del 14.12.2016 (con relativo Avviso pubblico allegato).



Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Non possono partecipare alla medesima gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di **raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'art. 2602 del cod. civ., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la documentazione amministrativa, **a pena d'esclusione**, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **i raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del codice, **i consorzi ordinari** di cui alla lettera e) del citato art. e i soggetti di cui alla successiva lettera g) (GEIE) **di tipo orizzontale** devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, quota che deve essere specificata, a pena d'esclusione, nell'istanza di partecipazione alla gara.

Ai sensi degli art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**) e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti.

2.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che, invitati alla presente procedura, siano in possesso di **attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, che documenti il possesso della qualificazione:

- per la **categoria prevalente OG 2**, per una **classifica** pari alla **I** (fino a euro 258.000) o superiore.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, "... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

2.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO ORIZZONTALE: Nell'ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., **i requisiti di qualificazione** richiesti dalla presente lettera d'invito per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.



2.3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO VERTICALE: per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

2.4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI: nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 47, comma 2.

3. AVVALIMENTO: In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. **L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.** Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. **Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.**

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall'impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

NOTA: Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248.

Si rappresenta altresì che, ai sensi dell'art. 146, co.3 del citato decreto NON TROVA APPLICAZIONE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.



4. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia pari al **2% dell'importo complessivo dei lavori**, come specificamente indicato al punto 1, lett. D del Disciplinare di gara.

In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Allumiere, Piazza della Repubblica, 39 - 00051 Allumiere (RM) - C.F. 01032140582.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: al riguardo si richiamano integralmente le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara che costituisce parte integrante della presente Lettera d'Invito.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

5.1 Ai fini della partecipazione alla presente gara NON E' PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTATTI: Il Disciplinare di gara, nonché gli elaborati tecnici diversi da quelli trasmessi a mezzo PEC unitamente alla Lettera d'invito, necessari alla formulazione dell'offerta economica relativi alla presente gara sono accessibili sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA (<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it>), sezione **Bandi di Gara / Procedure Negoziato**, al link:

<http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/procedure-negoziato/>

, per quanto attiene invece alle informazioni in ordine allo stato del procedimento, fino all'esito della gara, le stesse saranno rese disponibili sul citato sito, al link: <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/esiti-gara/esiti-gara-lavori-pubblici/>

Informazioni e delucidazioni in merito alla gara in oggetto potranno essere richieste alla **S.U.A., Funzionario Responsabile dell'U.O. "LL. PP. Viabilità, Edilizia patrimoniale, Servizi e Forniture", Dott. Gennaro Fiore** (tel. 06/6766.3606-9928-3681-3499-3624) - E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it, gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it, PEC gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate tramite posta elettronica certificata (art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC valido.

**Il Dirigente del Servizio 2 "Stazione Unica Appaltante"
Dott. Luigi M. Leli**

